



Società con Socio unico  
Sede Legale: P.Ità Benedetto Cairoli - 90123 Palermo  
Cod. Fisc. e Partita IVA: 06232420825

Determina dell'Amministratore Unico

n. 060 del 04/03/19

**OGGETTO: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione di un dipendente a seguito di procedimento disciplinare**

Determina proposta dal Dirigente dell'Area Risorse Umane : Dott. *Nicolo Gervasi*

Sigle dell'Ufficio proponente: Il Capo Settore : Dott.ssa *Irene Natale*

Visto di regolarità contabile  
del Dirigente dell'Area Staff di Direzione  
Generale e Coordinamento -  
Finanza e Bilancio

NON COMPORTA SPESA

SPESA PREVISTA IN BUDGET

SPESA NON PREVISTA IN  
BUDGET

PROVVEDIMENTO INDISPENSABILE

Visto di legittimità del Dirigente  
dell'Area Affari Legali e Generali

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

**Arete aziendali interessate:**

- Risorse Umane
- Affari Legali e Generali
- Logistica
- Manutenzione Strade
- Igiene Ambientale - I.A. Sud
- Igiene Ambientale - I.A. Nord
- Igiene Ambientale - Igiene del Suolo e Pulizia Sedi
- Impianti
- Staff di Direzione Generale e Coordinamento - Finanza e Bilancio

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane, per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di determina, rende la seguente relazione:

- Premesso che, con mail dell'11/01/2019, il Dirigente dell'Area Igiene del suolo ha rappresentato di avere ricevuto una segnalazione direttamente dall'Amministratore Unico in merito ai fatti occorsi il g. 09/01/2019 che qui di seguito si riportano:

"...in data 09/01/2019, a metà mattina circa, i dipendenti (afferenti alla sede di Partanna Mondello) ..... [redacted] ... per circa venti minuti, venivamo colti inoperosi all'interno del mezzo aziendale az. 2580 nei pressi del velodromo in Via Lanza di Scalea, ove cioè si posiziona normalmente l'autocompattatore di postazione, ...inoltre, da quanto riferito dallo stesso Amministratore Unico nelle immediate vicinanze vi erano dei sacchetti abbandonati, che, durante il tempo di attesa del compattatore, avrebbero potuto essere conferiti dal [redacted] e dai suoi colleghi di equipaggio che si trovavano all'interno del mezzo. In tale circostanza l'Amministratore Unico per dare l'esempio e per dimostrare che il mezzo non era carico, come invece dichiarato al suo responsabile, conferiva dei sacchetti di rifiuti all'interno del citato mezzo".

- Alla luce del grave fatto rappresentato, l'Azienda con nota prot. n. 1960 del 15/01/2019 ha avviato nei confronti del dipendente [redacted] formale contestazione per la violazione delle disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e art.1175 del Codice Civile; a seguito di ciò, il lavoratore ha fatto pervenire la richiesta di essere convocato, giusta previsione dell'art. 68 comma 8 del vigente C.C.N.L. di categoria. Convocato per il giorno 6 Febbraio 2019 per l'audizione disciplinare, ascoltato in tale circostanza, è stato verbalizzato quanto segue:

"Il lavoratore fa presente che l'orario in cui si è verificato il fatto indicato nella contestazione il g. 9/01/2019 era all'incirca le 11,45-11,50.

Domanda: "come mai eravate fermi e inoperosi?"

Risposta: "aspettavamo il camion per potere scaricare il motocarro considerato che non si può entrare il mezzo carico in autoparco. E' giunto il Presidente al quale abbiamo spiegato che eravamo in attesa del mezzo, bagnati per la pioggia incessante. In seguito al rimprovero del Presidente, che si accingeva a raccogliere i sacchetti che si trovavano al suolo, ci siamo adoperati al fine di raccogliere tutto quanto. Purtroppo giornalmente vengono abbandonati rifiuti in tale. Precisa che pur cercando di fornire delle spiegazioni al Presidente, lo stesso non ha voluto ascoltare nulla. Io peraltro avevo delle necessità fisiologiche. Pur avendo problemi di salute, certificate dal medico aziendale, non mi sono mai rifiutato di espletare le attività assegnate. Fa presente che pochi lavoratori ormai sono assegnati allo spazzamento Partanna. Si scusa, comunque dell'accaduto, e si augura che simili episodi non si verifichino mai più atteso l'impegno giornalmente prestatto".

- Da quanto sopra riportato emerge che il dipendente [redacted] ha violato le disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e art.1175 del Codice Civile;

#### C.C.N.L.

Art. 66 - Doveri e divieti:

comma 1) "Il lavoratore deve svolgere i compiti assegnati nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e diligenza; in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo":

lett.b) - "svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda";

lett.g) - "tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell'Azienda;"

lett.i) "osservare e fare osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio".

comma 2) " Il lavoratore, oltre che al presente contratto, deve uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall'Azienda. ..."

#### Codice disciplinare

Art. 2, lett. b) - mancata prestazione: Ove il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati quali: soste in pubblici esercizi, irreperibilità sul posto di lavoro, inattività, ecc.."

Art. 5 - "astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro, e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'Azienda".

#### Codice Civile

art. 1175: "Comportamento secondo correttezza": tale articolo prevede che il lavoratore ed il datore di lavoro "devono comportarsi secondo le regole della correttezza";

- Atteso che l'atto che si propone consegue all'obbligo normativo derivante dal rispetto delle previsioni del capitolo VII e XIII del CCNL Utilitalia e di tutte le corrispondenti previsioni del codice disciplinare

societario e che, in relazione allo stesso, il Settore proponente ha effettuato ogni adempimento procedurale nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e contrattuali.

Per quanto sopra, visto l'art. 26 dello statuto societario, considerata l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento giusta previsione dell'art 7 - L.300/70 e dell'art. 68 C.C.N.L. Utilitalia,

### SI PROPONE

- di prendere atto che il dipendente [REDACTED] ha violato le disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e art.1175 del Codice Civile;
- di prendere atto che il sopracitato dipendente, non può essere giustificato in merito a quanto contestato con nota prot. n. 1960 del 15/01/2019 poiché le argomentazioni addotte in sede di audizione disciplinare del 06/02/2019 (in precedenza integralmente riportate), non si ritengono sufficienti e valide; il dipendente, ha, quindi, assunto un comportamento che denota superficialità e scarsa attenzione nell'espletamento delle mansioni affidate, atteso che, il g. 09/01/2019, a metà mattinata, è stato rinvenuto dall'Amministratore Unico che, nei pressi del velodromo in Via Lanza di Scalea, stazionava inoperoso, insieme ai colleghi di equipaggio, all'interno del mezzo aziendale assegnato, malgrado nelle immediate vicinanze vi fossero dei sacchetti di immondizia abbandonati che non ha provveduto a raccogliere e conferire all'interno del mezzo; ha quindi posto in essere un atteggiamento inadeguato, disinteressato e con scarso senso di appartenenza al lavoro ed all'Azienda ed ha leso l'immagine societaria; inoltre al rientro in sede, ha riferito al diretto responsabile che lo stazionare inoperoso era dovuto all'assenza del compattatore dove scaricare il mezzo. Tale circostanza è stata sconfessata dall'Amministratore Unico che ha direttamente conferito i sacchetti che giacevano a terra abbandonati in quanto il lambro assegnato aveva ancora capienza per accogliere rifiuti; il lavoratore ha, quindi, violato le regole della correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa e quelle della buona fede previste dal vigente codice civile;
- di comminare al dipendente [REDACTED] la sanzione disciplinare di 1 giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per i fatti in precedenza descritti, in quanto ha violato le disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e l'art.1175 del Codice Civile in materia di correttezza, buona fede nell'adempimento delle prestazioni, ha, quindi, posto in essere una inosservanza delle regole dettate dal CCNL di categoria vigente per quanto riguarda i doveri in precedenza indicati.

Il periodo di sospensione sarà senza decorrenza di anzianità e ai fini previdenziali verrà considerato interruzione dell'anzianità contributiva.

Il Capo Settore Dott.ssa Irene Natale

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane Dott. Nicolò Gervasi

### L'AMMINISTRATORE UNICO

- Su proposta del Dirigente proponente, di cui alla relazione che precede;
- Visti i pareri resi per la regolarità tecnica, la legittimità e la regolarità contabile del presente atto;
- Ritenuta la propria competenza;

Per i motivi esposti in narrativa:

### DETERMINA

- di prendere atto che il dipendente [REDACTED] ha violato le disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e art.1175 del Codice Civile;
- di prendere atto che il sopracitato dipendente, non può essere giustificato in merito a quanto contestato con nota prot. n. 1960 del 15/01/2019 poiché le argomentazioni addotte in sede di audizione disciplinare del 06/02/2019 (in precedenza integralmente riportate), non si ritengono sufficienti e valide; il dipendente, ha,

quindi, assunto un comportamento che denota superficialità e scarsa attenzione nell'espletamento delle mansioni affidate, atteso che, il g. 09/01/2019, a metà mattinata, è stato rinvenuto dall'Amministratore Unico che, nei pressi del velodromo in Via Lanza di Scalea, stazionava inoperoso, insieme ai colleghi di equipaggio, all'interno del mezzo aziendale assegnato, malgrado nelle immediate vicinanze vi fossero dei sacchetti di immondizia abbandonati che non ha provveduto a raccogliere e conferire all'interno del mezzo; ha quindi posto in essere un atteggiamento inadeguato, disinteressato e con scarso senso di appartenenza al lavoro ed all'Azienda ed ha leso l'immagine societaria; inoltre al rientro in sede, ha riferito al diretto responsabile che lo stazionare inoperoso era dovuto all'assenza del compattatore dove scaricare il mezzo. Tale circostanza è stata sconsigliata dall'Amministratore Unico che ha direttamente conferito i sacchetti che giacevano a terra abbandonati in quanto il lambro assegnato aveva ancora capienza per accogliere rifiuti; il lavoratore ha, quindi, violato le regole della correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa e quelle della buona fede previste dal vigente codice civile;

- di comminare al dipendente [REDACTED] la sanzione disciplinare di **1 giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione** per i fatti in precedenza descritti, in quanto ha violato le disposizioni di cui all'art.66 comma 1 lett. b), g), ed i) e comma 2 del C.C.N.L. vigente, tutte le relative previsioni del codice disciplinare societario e l'art.1175 del Codice Civile in materia di correttezza, buona fede nell'adempimento delle prestazioni, ha, quindi, posto in essere una inosservanza delle regole dettate dal CCNL di categoria vigente per quanto riguarda i doveri in precedenza indicati.

Il periodo di sospensione sarà senza decorrenza di anzianità e ai fini previdenziali verrà considerato interruzione dell'anzianità contributiva.

L'Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Norata

